



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

## Ordinanza municipale per regolamentare l'utilizzo di Piazza Lago del 26 luglio 2004

Il Municipio di Caslano,

richiamati:

- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) relativo alle competenze in materia di polizia locale e l'art. 24 del Regolamento di applicazione LOC
- l'art. 38 del Regolamento comunale di Caslano del 4 dicembre 2002
- l'Ordinanza municipale sui cani del 19 aprile 1993

al fine di tutelare la bellezza, il decoro e la sicurezza di **PIAZZA LAGO**

decide:

1. E' vietata la balneazione lungo tutta la riva di Piazza Lago (dal lido comunale fino alla proprietà Mainini, mappale 83).
2. E' vietato occupare il prato verde per prendere bagni di sole, posare sedie a sdraio o ombrelloni, e fare pic-nic con grill.
3. E' vietato accendere fuochi all'aperto.
4. I cani devono essere tassativamente tenuti al guinzaglio ed essere muniti di museruola se di indole aggressiva o precedente dimostrata aggressività.
5. Gli escrementi dei cani devono essere immediatamente rimossi e deposti in un sacchetto negli appositi contenitori.
6. E' vietato abbandonare oggetti sulla piazza.  
Tutti i rifiuti devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi cestini.
7. In Piazza Lago è vietata la circolazione e la sosta di veicoli a motore ad eccezione di permessi rilasciati dal Municipio in occasione di manifestazioni.
8. L'occupazione dell'area pubblica è soggetta ad autorizzazione municipale.
9. La Polizia comunale vigilerà costantemente per il rispetto delle presenti disposizioni.  
I contravventori saranno puniti con una multa da fr. 50.-- a fr. 2'000.--.
10. Pubblicazione all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.
11. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.
12. Contro le disposizioni contenute nell'ordinanza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

Esposto all'albo comunale dal 29 luglio al 12 agosto 2004